

COMMISSIONE VII

DIFESA

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACCAME

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1603)	135
PRESIDENTE	135, 136
AMABILE, <i>Relatore</i>	135
ANGELINI	136
TASSONE	136
PASTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	136
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	137

La seduta comincia alle 10,15.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: *Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 giugno 1977.

Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Amabile ha facoltà di svolgere la relazione.

AMABILE, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione ha per obiettivo la perequazione dei trattamenti economici degli allievi dei corsi regolari delle Accademie militari nel momento in cui sono promossi al terzo anno di corso e sono nominati aspiranti.

Attualmente i trattamenti economici per gli aspiranti ufficiali dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze sono pari, rispettivamente, al trattamento economico iniziale del guardiamarina in servizio permanente, al trattamento economico del maresciallo di prima classe ed alle competenze stabilite per la sola voce « stipendio mensile iniziale » del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Allo scopo di uniformare il trattamento economico dei suddetti aspiranti ufficiali è stato predisposto il disegno di legge in discussione, con il quale viene adottato per tutti il trattamento stabilito per l'aspirante guardiamarina dell'Accademia navale.

La decorrenza del provvedimento per gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è prevista a far data dal 1° gennaio 1977, mentre per gli attuali aspiranti dell'Accademia aeronautica e per i giovani i quali abbiano iniziato i corsi in essa alla data di entrata in vigore di questo provvedimento è mantenuto, in via transitoria, il più favorevole trattamento in atto.

Per completare le finalità perequative perseguite, si provvede altresì a modificare la norma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — che pone a carico dell'Amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo universitari degli allievi e degli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze — per limitare il beneficio ai soli allievi. Il mantenimento della gratuità di tali spese per gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze, infatti, non si giustificerebbe dopo l'allineamento migliorativo del loro trattamento economico a quello degli aspiranti ufficiali delle altre accademie militari, i quali sostengono in proprio le indicate spese.

Dall'iniziativa deriva, per l'anno finanziario 1977, un onere di 360 milioni di lire, cui sarà fatto fronte con l'apposito accantonamento iscritto per l'anzidetto anno nel fondo globale di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

Poiché il provvedimento in discussione è molto semplice e dà luogo all'eguaglianza di trattamento economico fra aspiranti ufficiali i quali svolgono le stesse funzioni, invito la Commissione ad approvarlo rapidamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge in discussione — pur facendo osservare che il suo *iter* ha subito qualche ritardo — e giudica positivamente la modifica dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, la quale risponde pienamente alle esigenze di perequazione economica per gli aspiranti ufficiali delle Accademie militari in oggetto.

TASSONE. Ci associamo a quanto detto dal relatore su questo provvedimento che crea un momento di equiparazione necessario ed essenziale per quanto riguarda i corsi delle Accademie militari. Per questo motivo preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo apprezza le valutazioni favorevoli che sono state espresse nei confronti di questo provvedimento, del quale sottolinea il valore perequativo e sociale.

Nell'auspicare il voto favorevole della Commissione, il Governo si impegna a riferire al Parlamento quanto prima sul problema generale delle Accademie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1977

ART. 2.

La presente legge ha effetto, per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, dalla data della sua entrata in vigore e comunque non prima del 1° gennaio 1977 e, per gli aspiranti dell'Accademia aeronautica, a partire da quelli che siano stati ammessi ai corsi dell'Accademia successivamente all'entrata in vigore della legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato:

« Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università sono a carico dell'Amministrazione ».

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari » (1603).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Allegri, Amabile, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Caiati, Caruso, Ignazio, Cazora, Cerra, Cicchitto, Corallo, D'Alessio, Garbi, Gargano, Gava, Lo Bello, Manfredi, Manfredi, Martorelli, Matrone, Meucci, Monteleone, Morazzoni, Natta, Santuz, Tassone, Terranova, Tesi, Venegoni, Villa, Zoppi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO